

di Stefania Peveraro

Il 23 ottobre l'European Banking Association (Eba) ha pubblicato un parere relativo alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate (non performing exposure o npe). Il parere, indirizzato alla Commissione Europea, raccomanda alcune modifiche al Regolamento Ue n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Crr); e al Regolamento Ue 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per le cartolarizzazioni. Il tutto con l'obiettivo di rimuovere le norme che possono rappresentare un ostacolo a un ulteriore utilizzo della cartolarizzazione per la riduzione dei crediti deteriorati dai bilanci bancari. In particolare il Regolamento sui requisiti patrimoniali (Crr) ostacola l'uso della cartolarizzazione imponendo accantonamenti a capitale di vigilanza molto elevati in relazione alle quote di abs detenute dalle banche originator. L'uso dei metodi di calcolo del capitale dell'approccio interno basato sul rischio e dell'approccio standard comportano entrambi costi elevati che sopravvalutano il rischio effettivo della garanzia detenuta nel portafoglio. Ma non solo.

Gli articoli 5 e 6 del Regolamento sulle cartolarizzazioni introduce obblighi di due diligence e mantenimento del rischio in portafoglio alla banca originator, che potrebbero essere resi meno severi. In particolare infatti l'originator oggi è obbligato a trattenerne sui propri libri non meno del 5% del valore nominale dell'esposizione sottostante o della cartolarizzazione, a seconda dell'approccio ap-

CREDITI DETERIORATI Le proposte dell'Eba mirano a rendere più agevoli le cartolarizzazioni. Che comunque in Italia non sono mancate. In arrivo altre operazioni per 36 mld tramite securitization di mercato

Sofferenze senza fondo

Data	Venditore	min euro (mil)	Tipo di credito deteriorato	Acquirente
feb-19	Banco Bpm	7.400,00	Npl (Progetto ACE)	(Elliott compra 95% tranche equity)
gen-19	Bnl Bnp Paribas	968,4	Npl secured (73,4%) e unsecured (26,6%)	Junco 2 srl con GACS
mar-19	22 banche gruppo Cassa Centrale Banca	794	Npl secured (85%) e unsecured	(Vard e Guber tranche equity)
set-19	Unicredit	730	Npl (coperte da asset industriali e commerciali (portafoglio Matera))	(Ilimity)
ott-19	35 banche gruppo Cassa Centrale Banca	346	Npl	Arrow Global
ott-19	Banca del Fucino	297	mix Npl e Utp	SGA
mar-19	Eni Gas e Luce spa	230	mix Npl e Utp da contratti utility	Finance Partners e vari investitori
ago-19	Holist Finance	225	Npl unsecured	Carval compra tranche senior
lug-19	Unicredit	210	Npl unsecured corporate	Bardays Bank e Guber Banca (tramite Gala spv dsif)
ago-19	Banco Desio e un Investitore Npl	180	due diversi portafogli Npl*	Finance Partners (tramite spv PCS srl)
lug-19	UBI Banca	157	Npl factoring	nd
gen-19	Banca Valsabbina	150	Npl secured (30%) e unsecured (70%)	(tranche equity Vard e Bardays)
mar-19	Banca Mediocredito FVG	40	Npl leasing immobiliari	nd
feb-19	Bcc Monsile	33	Npl unsecured	Balbec Capital
TOTALE		11.700		

vicer dovrebbe a sua volta adempiere all'obbligo di retention della posizione nella cartolarizzazione, nel momento in cui i suoi interessi nel recupero dei crediti sottostanti siano allineati a quelli degli investitori. Secondo Dbrs Morningstar le modifiche proposte dall'Eba sono da considerare positivamente. Negli ultimi anni l'uso della cartolarizzazione è stato una parte importante della riduzione degli npe dai bilanci bancari. Le banche italiane, in particolare, hanno fatto ampio uso della gacs. Questo è stato replicato in Grecia con l'approvazione del sistema di protezione patrimoniale battezzato Hercules. Entrambi hanno supportato e sosterranno l'uso della cartolarizzazione per lo scarico di npe dai bilanci bancari, ma le modifiche suggerite dall'Eba potrebbero contribuire a migliorare il processo di cartolarizzazione degli npl e degli utp anche indipendentemente dalle garanzie pubbliche.

A oggi effettivamente già una gran parte delle operazioni di cessione di portafogli npl è passata da cartolarizzazioni che sono andate sul mercato. Secondo i calcoli di BeBeez, da inizio anno si contano transazioni su portafogli di npl per almeno 11,7 miliardi di euro su un totale di 25 miliardi e la percentuale salirà. In via di realizzazione, infatti, a oggi ci sono operazioni per almeno altri 46 miliardi di euro di npl lordi e di queste la maggior parte passerà da cartolarizzazioni di mercato: il portafoglio interessato è infatti di 36 miliardi di euro, dove la parte del leone è fatta da Mps che come noto sta studiando la cessione ad Amco di 10 miliardi di euro tra npl e utp; ci sono poi i 3 miliardi di euro di utp che Intesa Sanpaolo cartolarizzerà con Prelios a cui darà in gestione altri 6,7 miliardi; e ci sono infine varie operazioni di Unicredit. In primo luogo una cartolarizzazione con gacs su un portafoglio di npl da 6 miliardi di euro; ma anche un'operazione di pulizia su un portafoglio lordo di utp da oltre 13 miliardi, che assomiglierà a quella condotta da Intesa con Prelios (si veda altro articolo di BeBeez). (riproduzione riservata)

plicato (interno basato sul rischio oppure standard). Ma i metodi che utilizzano come riferimento il valore nominale dei portafogli cartolarizzati non tengono conto del fatto che i crediti deteriorati si cedono a una frazione del valore nominale e di conseguenza questi metodi sovrastimano l'ammon-

to della cartolarizzazione che l'originator deve trattenerne sui suoi libri.

C'è poi la questione dei servicer che spesso investono nelle cartolarizzazioni di cui sono i servicer e le loro fee vengono pagate in base alla capacità di recupero del portafoglio sottostante. In sostanza, quindi, si può sostenere che il servicer già mette in gioco la propria pelle (skin in the game, all'anglosassone), sebbene non rientri nella lista dei soggetti che oggi sono obbligati a trattenerne parte della cartolarizzazione sui propri libri. Secondo l'Eba, quindi, il ser-

vicer già mette in gioco la propria pelle (skin in the game, all'anglosassone), sebbene non rientri nella lista dei soggetti che oggi sono obbligati a trattenerne parte della cartolarizzazione sui propri libri. Secondo l'Eba, quindi, il ser-

3

di Giovanni Barbara - partner KStudio associato (Kpmg)

ROSSO & NERO

La sanzione 231 tiene conto del modello organizzativo

La Cassazione smentisce l'equazione «responsabilità penale della persona fisica datore di lavoro/preposto = responsabilità amministrativa dell'ente», pronunciandosi così sul ricorso inoltrato da una società sanzionata per il reato di omicidio colposo per inosservanza della disciplina antinfortunistica (si veda Cass. Pen. n. 43656/2019). La responsabilità dell'accaduto, in entrambi i gradi di merito, era stata attribuita al datore di lavoro e al capocantiere preposto, e l'impresa era stata riconosciuta responsabile dell'illecito amministrativo ex art. 5, comma 1, lett. a) e 25-septies, dlgs 231/2001, per non aver tempestivamente ed efficacemente agito ai fini della prevenzione del reato di omicidio colposo, con condanna alla sanzione amministrativa ritenuta di giustizia. La Corte, dopo aver chiarito le nozioni di «interesse» e «vantaggio» per l'ente, nell'accezione che costituisce il presupposto

ai fini dell'ascrivibilità della responsabilità per i reati commessi da soggetti che esercitano funzioni apicali (art. 5 del decreto), ha confermato che, anche in caso di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, si profila un interesse o vantaggio dell'ente ogniqualvolta l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini, rispettivamente, un risparmio di spesa, ovvero un aumento di produttività. Posto quanto precede, è rilevato peraltro come la sentenza di merito impugnata non rechi la puntuale indicazione dello specifico «interesse» o «vantaggio» perseguito dall'ente nel caso di specie, la Cassazione arriva a censurare l'assenza di qualsiasi valutazione, da parte dei giudici di merito, circa i contenuti e l'idoneità del Modello organizzativo e di gestione adottato ex art. 6, dlgs 231/2001. In altre parole la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione sulla re-

sponsabilità amministrativa dell'ente, viene annullata (con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma), posto che, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento per inosservanza della normativa antinfortunistica, al giudice di merito compete una specifica valutazione, ossia «accertare preliminarmente l'esistenza di un modello organizzativo e di gestione ex art. 6 del dlgs n. 231 del 2001; poi, nell'evenienza che il modello esista, che lo stesso sia conforme alle norme; infine, che esso sia stato efficacemente attuato o meno nell'ottica prevenzionale, prima della commissione del fatto». Valutazione che, nel caso di specie, è risultata del tutto omessa, assumendo un'inesistente identità tra la responsabilità penale della persona fisica e quella amministrativa dell'ente, a dispetto dell'articolata disciplina posta dal decreto. (riproduzione riservata)

Quotazioni, altre news e analisi su www.milanofinanza.it/npe